

Le aree protette quale indicatore di qualità territoriale



Paolo Poggiani,
Sezione dello sviluppo
territoriale

La politica ticinese di protezione della natura si basa su principi che mirano a salvaguardare la diversità biologica su tutto il territorio cantonale, ovviamente con gradi di attenzione e con mezzi differenziati a dipendenza del contesto in cui si opera. Le esigenze della natura vengono pertanto considerate in ogni attività suscettibile di modificare il territorio, e questo sia negli agglomerati, sia negli spazi rurali, forestali e alpini. Gli studi condotti in occasione della redazione del Pia-

no direttore del 1990, hanno infatti dimostrato come la ricchezza naturalistica del cantone dipenda in larga misura dalle attività umane, che possono di volta in volta assumere un ruolo positivo di arricchimento (si pensi all'agricoltura tradizionale) oppure un ruolo negativo, che produce impoverimento e perdite (si pensi allo sfruttamento delle acque, all'estensione degli insediamenti, all'abbandono dell'agricoltura di montagna). Il Ticino persegue dunque da anni una scelta di sviluppo basata su un modello integrativo, anziché segregativo.

L'istituzione di aree protette sembrerebbe porsi paradossalmente in contraddizione con questo principio. Ma il paradosso è soltanto apparente ed è legato all'idea stereotipata che identifica queste zone con delle enclavi sotto vetro, dove ogni sviluppo, ogni attività sono banditi. Nella realtà le aree protette sono comparti di territorio spesso utilizzati, in cui però vigono delle regole speciali. Dunque, si tratta di aree integrate in una logi-

ca d'uso del territorio, ma attenta e condizionata dai contenuti particolari e spesso vulnerabili che presentano. I prati magri e aridi, per i quali la Confederazione è in procinto di emanare un'ordinanza federale di protezione, illustrano molto bene questi principi. Essi sono infatti giuridicamente biotopi che vanno protetti: l'utilizzazione agricola estensiva, che ha curato per secoli queste praterie, non solo è compatibile, ma è addirittura indispensabile al conseguimento degli scopi di protezione.

Le prime aree protette

Le aree protette contengono biotopi e paesaggi che presentano contenuti particolari e di grande valore, cui è associata una qualità ecologica e paesaggistica molto elevata. Esse non sono isole, ma preziosi nodi di un fitto reticolo biologico che interessa tutto il territorio. È dunque del tutto comprensibile che la qualità dello sviluppo di un paese ven-

**«Le aree protette non sono isole,
ma preziosi nodi di un fitto reticolo biologico
che interessa tutto il territorio.»**

Categorie di aree protette	Descrizione
Riserva naturale	Ambiente naturale sensibile di grande pregio in cui i processi che lo regolano sono, in genere, lasciati al loro libero corso. Sono ammesse le utilizzazioni che garantiscono la gestione naturalistica.
Zona di protezione della natura	Area con contenuti naturalistici specifici e particolari in cui le utilizzazioni del territorio sono ammesse a condizione che siano compatibili con gli obiettivi di protezione.
Zona di protezione del paesaggio	Parte di territorio meritevole di conservazione e promozione per i contenuti che presenta nel suo complesso.
Parco naturale	Comprensorio caratterizzato nel suo insieme da importanti contenuti naturali e nel contempo in grado di favorire alla promozione ricreativa e didattica.
Monumento naturale	Singolo oggetto naturale emergente del paesaggio.

¹ La Legge cantonale sulla protezione della natura (2001) stabilisce 5 categorie di aree protette che si differenziano per obiettivi e grado di vincolo.

ga correlata anche con il numero e la superficie delle aree protette.

In Ticino l'istituzione di aree protette ha conosciuto momenti di attività frenetica alternati a momenti di stasi. Le Bolle di

Magadino (1974), la Foce della Maggia (1975), il laghetto di Muzzano (1982) furono i primi comparti a beneficiare di una protezione secondo criteri moderni (altre forme di protezione indiretta, legate ad

esempio a divieti edilizi, esistevano infatti localmente già da tempo). Dopo una pausa di un decennio, seguirono il laghetto di Origgio (1992), il Monte Generoso (1998), le Gole della Breggia (1998).

Uno dei principali impulsi per l'istituzione di aree protette è giunto dalla Confederazione sul finire degli anni '80. Grazie ad una votazione popolare furono modificate la Costituzione e la Legge federale sulla protezione della natura. In quest'ultima fu integrato l'obbligo di inventariare e proteggere attivamente gli spazi vitali di particolare importanza per la flora e la fauna indigena (biotopi). La Confederazione e i Cantoni hanno così elaborato una serie di inventari, che costituiscono ancor oggi il principale riferimento per l'istituzione di aree protette.

Un secondo impulso è stato dato, sul piano cantonale, con l'entrata in vigore della Legge sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001. Fino ad allora, infatti, gli strumenti di istituzione di aree protette erano alquanto eterogenei. La Legge ha portato ordine e ha definito il Decreto di protezione quale principale strumento cantonale atto a regolare le future aree protette a tutela di biotopi di importanza cantonale e federale. I paesaggi, ovvero le superfici di maggiore estensione rispetto ai biotopi, saranno protetti con gli strumenti della pianificazione territoriale. Nel contempo sono state definite cinque categorie di protezione, coerenti con il sistema internazionale delle aree protette, che prevede vincoli differenziati in funzione degli obiettivi prefigurati (v. schema A).

I Decreti di protezione

I Decreti di protezione sono dunque strumenti di tipo amministrativo, attraverso i quali il governo stabilisce regole di comportamento e d'uso del suolo diverse rispetto al resto del territorio. Tali regole trovano la loro giustificazione nell'interesse pubblico legato alla conservazione a lungo termine di beni naturali, che, altrimenti, rischierebbero di scomparire.



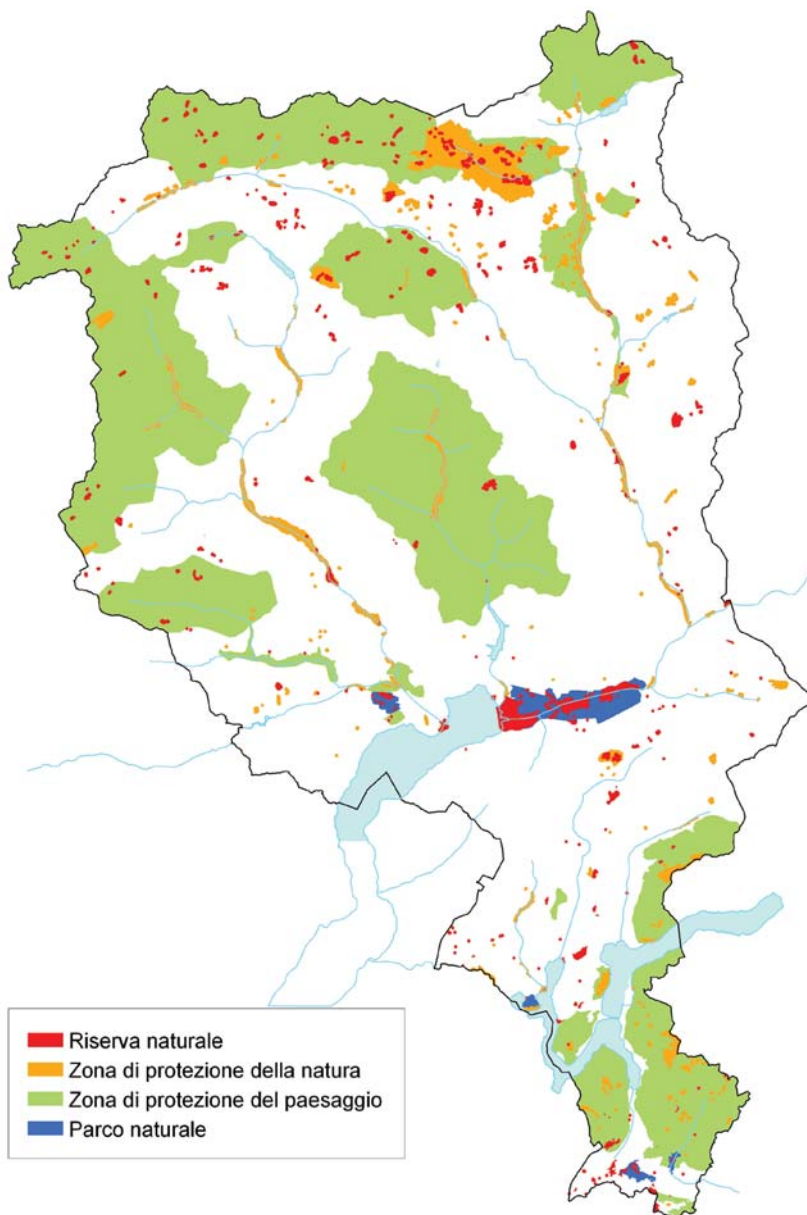
foto Ti-press / Gabriele Putzu

Il Decreto si compone, di regola, di quattro parti:

- un rapporto esplicativo**, che descrive i contenuti naturalistici degli oggetti da proteggere, i motivi che giustificano la protezione, i problemi, presenti e potenziali, riscontrati all'interno dell'area, gli obiettivi della protezione, così come i provvedimenti di protezione (zone di protezione, misure per risolvere i conflitti, indicazioni generali per interventi di valorizzazione e gestione). Il rapporto esplicativo non è vincolante ma ha unicamente un carattere informativo.
- Le norme di attuazione**, che definiscono le "regole del gioco" che vigono all'interno dell'area protetta. Esse codificano infatti in maniera vincolante i provvedimenti di protezione, definendo quali attività e utilizzazioni sono ammissibili e in quale misura.
- Le rappresentazioni cartografiche**, ovvero i piani vincolanti, che indicano i limiti e i diversi tipi di azionamento vigenti nell'area protetta, così come la tipologia e l'ubicazione degli interventi da attuare per garantire la protezione. Ulteriori informazioni sono fornite dal *Piano dei rilievi*, che, tuttavia, a differenza degli altri, non possiede un carattere vincolante.
- Gli allegati**, che contengono informazioni di carattere generale riguardanti gli oggetti da proteggere.

La procedura legata all'adozione di un Decreto di protezione appare lineare e semplice. Essa tuttavia rappresenta un processo particolarmente complesso per il numero, spesso elevato, di enti e di attori che devono essere coinvolti: dai comuni, ai proprietari, ai gestori, alle associazioni di categoria, i servizi stessi dell'amministrazione e, infine, la popolazione direttamente toccata dai provvedimenti.

Il processo di adozione dei Decreti di protezione vuole essere il più democratico e



1

Il sistema delle aree protette¹ in Ticino

Categoria di area protetta	Superficie (ha)	% rispetto alla superficie cantonale (ha)
Riserva naturale	2.200	0,8
Zona di protezione della natura	3.000	1,1
Zona di protezione del paesaggio	87.000	31,0
Parco naturale	2.500	0,9
Totale	94.700	33,8

¹ Un sistema di aree protette articolato è un indice importante nella valutazione della sostenibilità dello sviluppo territoriale.

partecipativo possibile, in modo da arrivare ad avere un documento che abbia un ampio consenso. Il consenso rappresenta infatti una premessa fondamentale per il conseguimento, a lungo termine, degli obiettivi di protezione. Esso richiede molto tempo, legato alla necessità di informazione e al dialogo indispensabile per sanare il massimo numero di conflitti e così trovare un terreno comune sul quale poter operare (v. schema C).

Il Decreto viene dapprima elaborato in forma di bozza; sulla base di questo primo documento vengono avviate le diverse consultazioni che coinvolgono dapprima gli attori istituzionali, in seguito gli altri. Tutti hanno l'occasione di esprimere le proprie considerazioni in diverse occasioni formali e informali: incontri bilaterali, serate pubbliche, consultazioni ufficiali.

In base alle osservazioni pervenute, i Decreti vengono in seguito adattati e presentati definitivamente alla popolazione. Infine il Decreto viene trasmesso al Consiglio di Stato che, con l'adozione, ne sancisce formalmente l'entrata in vigore. Il Decreto viene in seguito pubblicato presso le cancellerie comunali con possibilità di ricorso al Tribunale della Pianificazione del territorio.

Il primo Decreto di protezione (*Decreto di protezione dello Stagno Agra*) è stato adottato dal Consiglio di Stato il 14 giugno 2005.

Attualmente l'Ufficio della natura e del paesaggio sta elaborando di 24 Decreti. Tre sono in fase di ultimazione e saranno quindi trasmessi al Consiglio di Stato per l'adozione. Per altri tre Decreti è già stata fatta la prima consultazione (Uffici dell'amministrazione e Enti locali), che sarà seguita da un'ulteriore messa a punto in vista della consultazione della popolazione. Quattordici Decreti devono invece essere adattati per l'avvio della consultazione interna e degli enti pubblici, mentre per altri quattro è stato conferito il mandato per l'elaborazione ad uffici privati di consulenza ambientale.

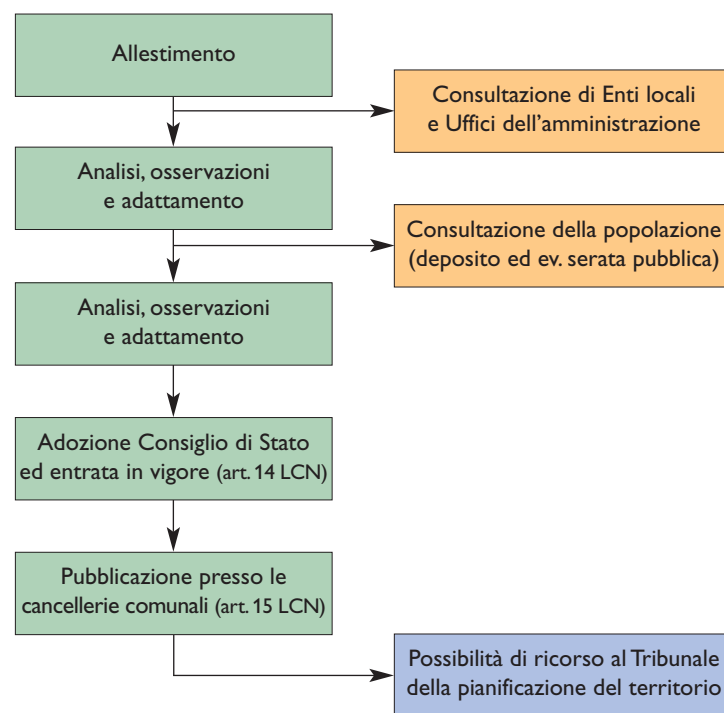
Verso un sistema di aree protette

Con l'entrata in vigore della Legge cantonale sulla protezione della natura del 2001 sono state create le premesse per la costituzione, anche in Ticino, di un moderno sistema delle aree protette. Le riserve naturali e le zone di protezione della natura copriranno circa 4.500 ha, pari all'1,9% della superficie cantonale. Le zone di protezione del paesaggio, per contro, riguardano circa 90.000 ha, ovvero un 1/3 della superficie cantonale. Un discorso a parte sarà costituito dai Parchi naturali. Come è noto le camere federali han-

no di recente approvato una modifica della Legge federale sulla protezione della natura che permetterà, in un prossimo futuro, la creazione di parchi nazionali e di parchi regionali. Il Ticino è su questo fronte in prima posizione, essendo interessato a ben due progetti di parchi nazionali.

Grazie alla messa in sistema, ogni singola area sarà connessa alle altre, al fine di creare quella rete sul territorio indispensabile a garantire una sufficiente diversità biologica al nostro cantone. Una diversità non sempre facilmente misurabile, ma che di certo rappresenta un indice importante nel valutare la qualità del nostro sviluppo territoriale. ■

C Procedura di istituzione delle aree protette¹



¹ La procedura di istituzione formale di un'area protetta tramite decreto di protezione si basa sulla creazione del maggior consenso possibile.

«Le riserve naturali e le zone di protezione della natura copriranno l'1,9% della superficie cantonale; le zone di protezione del paesaggio, un 1/3.»